

TESTO DI LEGGE n. 2463

del 5 marzo 2002

“Norme per la promozione della conciliazione stragiudiziale professionale”

(integrato con gli emendamenti del 1 dicembre 2003)

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Finalità)

1. La Repubblica promuove ed incentiva il ricorso alla conciliazione stragiudiziale professionale come metodo per la risoluzione consensuale delle controversie civili, anche aventi carattere internazionale, che vertono su diritti disponibili, nelle sedi, con le modalità e con gli effetti previsti dalla presente legge

1-bis. La presente legge si applica, nei limiti di cui al comma 1 e salvo diverse previsioni contenute in leggi speciali, anche alle controversie nelle quali è parte una pubblica amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 2

(Definizione)

1. Ai fini della presente legge, per conciliazione stragiudiziale professionale si intende una procedura in cui un terzo soggetto neutrale, diverso dal giudice competente, facilita la comunicazione e la negoziazione fra le parti coinvolte in una controversia al fine di promuoverne la risoluzione consensuale.

1-bis. Alle conciliazioni gestite con le procedure di cui alla presente legge da uno degli organismi di cui all'articolo 6, sono riconosciuti gli effetti di cui all'articolo 12 e gli incentivi di cui all'articolo 13.

Art. 3

(Principi generali)

1. La procedura di conciliazione stragiudiziale professionale è improntata ai principi di informalità, concentrazione e oralità.

2. Le parti possono parteciparvi anche senza l'assistenza di un difensore, salva diversa previsione contenuta nello statuto o nel regolamento di procedura dell'organismo di conciliazione in relazione al valore o alla complessità tecnica della controversia.

3. Il conciliatore non ha il potere di emettere decisioni vincolanti in merito alla controversia.

Art. 4 (soppresso, inglobato nell'art.2 comma 1 bis)

Art. 5

(Riservatezza)

1. Salvo diversa concorde volontà delle parti, e nei limiti previsti dalla presente legge, ogni elemento risultante dalla procedura di conciliazione prevista dalla medesima legge è riservato e ne sono vietate la diffusione al pubblico e la produzione, l'esibizione ed in generale l'utilizzabilità in giudizio come elemento o argomento di prova. Il conciliatore, i suoi ausiliari o collaboratori e chiunque altro venga a conoscenza della procedura per ragioni di ufficio o di servizio non possono testimoniare su fatti e circostanze relativi alla medesima procedura di conciliazione.

Art. 6

(Organismi di conciliazione)

1. Presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura opera un organismo di conciliazione per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori, anche associati tra loro sulla base di un regolamento unico di procedura approvato dall'Unioncamere.

2. Ciascun consiglio dell'ordine degli avvocati può istituire presso il tribunale di pertinenza una camera di conciliazione al fine di fornire la possibilità di esperire un procedimento di conciliazione. La camera di conciliazione ha sede presso il tribunale e si avvale dell'organizzazione del consiglio dell'ordine degli avvocati e delle strutture e del personale degli uffici giudiziari del circondario del medesimo tribunale.

3. Organismi privati di conciliazione:

a) sono costituiti in forma di società per azioni;

- b) hanno capitale conferito per oltre il 50 per cento da soggetti iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e dei ragionieri commercialisti nonché, eventualmente, da altre categorie professionali individuate con decreti del Ministro della giustizia;
- c) hanno come oggetto sociale esclusivo l'erogazione di servizi di risoluzione delle controversie, incluse la consulenza e la formazione in tale materia;
- d) includono nella denominazione sociale o nei segni distintivi la dicitura "società di conciliazione"; possono inoltre includere la dicitura "risoluzione alternativa delle controversie";
- e) hanno sede legale ed almeno due sedi operative nel territorio nazionale;
- f) sono amministrati esclusivamente dai soci di cui alla lettera b).

4. Altri enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi di conciliazione ai sensi della presente legge. Tali organismi devono essere iscritti nel registro tenuto presso il Ministero della giustizia, di cui all'art. 7.

Art. 7

(Registro nazionale degli organismi di conciliazione)

1. Presso il Ministero della giustizia è istituito il registro nazionale degli organismi di conciliazione.

1 bis. Gli organismi di cui ai commi 1-2-3 dell'articolo 6 hanno diritto ad ottenere l'iscrizione di cui al comma 1.

2. Il Ministro della giustizia determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 1 degli organismi di cui al comma 4 dell'articolo 6, tenuto conto di quanto previsto in attuazione dell'articolo 38 del decreto legislativo del 17 gennaio 2003 n. 5. Con lo stesso regolamento sono disciplinate altresì la formazione del registro e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, anche rispetto agli organismi previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 6.

Art. 8

(Regole generali)

1. Gli organismi di conciliazione di cui alla presente legge adottano, nei rispettivi statuti o regolamenti, le misure idonee ad assicurare che:

- a. i conciliatori iscritti nei propri elenchi abbiano frequentato un apposito corso di formazione sulle tecniche di conciliazione, di durata non inferiore a trenta ore, con superamento di esami finali, e abbiano partecipato, in qualità di conciliatore, assistente del conciliatore o di parte, ad almeno tre conciliazioni;
 - b. il conciliatore a cui è affidata una controversia abbia adeguata competenza nella materia oggetto del contendere.
2. Gli organismi di conciliazione forniscono informazioni chiare ed accurate circa:
- a) la natura dei servizi offerti e le relative tariffe;
 - b) la formazione, l'esperienza e i requisiti dei propri conciliatori.
3. Gli organismi di conciliazione ed i conciliatori comunicano l'esistenza di qualsiasi relazione con le parti che potrebbe ragionevolmente compromettere la propria imparzialità o indipendenza. In particolare, gli organismi di conciliazione comunicano alle parti:
- a) ogni interesse, economico o di altro tipo, in relazione all'esito della controversia;
 - b) ogni legame, finanziario, aziendale, organizzativo o professionale rilevante, esistente con le parti, inclusi gli accordi contrattuali che rinviando all'organismo la risoluzione delle controversie.
4. Gli organismi di conciliazione richiedono ai propri conciliatori di sottoscrivere un apposito codice etico, indipendentemente dall'applicabilità agli stessi di altri codici etici professionali.
5. Gli organismi di conciliazione che offrono servizi volti ad agevolare la risoluzione consensuale delle controversie tra consumatori ed imprese sono tenuti altresì a conformarsi ai principi indicati nella raccomandazione 2001/310/CE della Commissione, del 4 aprile 2001, sui principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo.
6. Gli organismi di conciliazione possono stipulare tra loro convenzioni per la gestione congiunta dell'attività di conciliazione.

Art. 9 (soppresso)

Art. 10 (soppresso)

Art. 11

(Procedura di conciliazione presso gli organismi di conciliazione)

1. La procedura di conciliazione è approvata per iscritto dalle parti che

possono, d'accordo con l'organismo di conciliazione e con il conciliatore incaricato, modificarla per agevolare ulteriormente la comunicazione e la negoziazione tra loro, fatto salvo, in ogni caso, il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 3, 5 e 8.

2. La procedura di conciliazione può essere svolta da uno degli organismi di cui alla presente legge anche tramite sistemi informatici automatici on-line.

Capo III

NORME PER FAVORIRE IL RICORSO ALLA CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE PROFESSIONALE

Art. 12

(Effetti del verbale di conciliazione)

1. Il verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti e da un conciliatore che svolga la sua attività all'interno di uno degli organismi di conciliazione di cui alla presente legge, previo accertamento della regolarità formale, è omologato con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo di conciliazione, e costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica, per l'iscrizione di ipoteca giudiziale, nonché per la trascrizione nei pubblici registri.

Art. 13

(Incentivi)

1. Il verbale di conciliazione e tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di conciliazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

2. Il verbale di conciliazione è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro.

3. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera *l-ter*) è aggiunta la seguente:

"*l-quater*) le somme corrisposte agli organismi di conciliazione riconosciuti dalla legge, per l'esperimento delle procedure di conciliazione stragiudiziale professionale delle controversie civili e commerciali";

b) all'articolo 110, comma 1, le parole: "lettere a), f) e g)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), f), g) e *l-quater*)".

3 bis. Chiunque, prima di intraprendere una azione giudiziaria, dimostra di aver infruttuosamente esperito una procedura di conciliazione ai sensi della presente legge ha diritto di detrarre, previa presentazione di idonea documentazione, quanto effettivamente corrisposto all'organismo di conciliazione per l'esperimento infruttuoso della procedura di conciliazione, dall'importo dovuto a titolo di contributo unificato per le spese degli atti giudiziari di cui all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Art. 14

(Dovere informativo per gli avvocati)

1. All'articolo 11 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"E' dovere dell'avvocato informare il cliente di tutte le possibilità conciliative della controversia, inclusa quella di ricorrere ad uno degli organismi di conciliazione previsti dalla presente legge, prima di procedere alla proposizione del giudizio e nel corso dello stesso".

Art. 15

(Conciliazione stragiudiziale raccomandata dal giudice)

1. Il giudice, qualora ritenga che vi siano gli estremi per il successo di una conciliazione stragiudiziale, ove le parti siano d'accordo, invita le stesse a rivolgersi ad uno degli organismi previsti dalla presente legge. In tal caso il giudice sospende il processo fissando un termine di durata compresa tra trenta e sessanta giorni.

2. Il comportamento della parte che, dopo aver accolto l'invito del giudice di cui al comma 1, non si presenta per il tentativo di conciliazione stragiudiziale senza giustificato motivo può essere valutato ai fini della condanna alle spese processuali del giudizio di merito.

3. Il processo si estingue se non è riassunto entro sei mesi dalla data del provvedimento di sospensione.

Art. 15 bis

(Casi di tentativo obbligatorio di conciliazione)

1. Sono sottoposte al tentativo obbligatorio di conciliazione davanti ad uno degli organismi di conciliazione cui alla presente legge, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale:

- a) le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, quando il valore non superi i 25.000 euro;
- b) le cause tra professionisti, nonché tra professionisti e consumatori, quando il valore non superi 25.000 euro.

2. L'esperimento del procedimento di conciliazione non può avere durata complessiva superiore a tre mesi.

3. Quando il giudice, nell'udienza di cui all'articolo 180 del codice di procedura civile, rileva l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, sospende il giudizio e fissa un termine perentorio non superiore ad un mese per la presentazione dell'istanza. In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, il processo si estingue se non è riassunto entro sei mesi, che decorrono dalla scadenza del termine di cui al comma 2.

4. Nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo e nei giudizi di merito successivi alla pronuncia di un provvedimento cautelare, il tentativo obbligatorio di conciliazione è esperito dal giudice nell'udienza di cui all'articolo 180 del codice di procedura civile.

Art. 16

(Interruzione dei termini di prescrizione)

1. Dal momento della comunicazione alle altre parti con mezzo idoneo a dimostrarne l'avvenuta ricezione, l'istanza di conciliazione proposta agli organismi di conciliazione di cui alla presente legge produce sulla prescrizione e sulla decadenza i medesimi effetti della domanda giudiziale.

Art. 16 bis

(Effetti della clausola di conciliazione)

1. Il giudice, in presenza di una clausola di conciliazione, qualora il tentativo non risulti esperito, su istanza della parte interessata, proposta nella prima difesa, dispone la sospensione del processo pendente davanti a lui fissando un termine di durata compresa tra trenta e sessanta giorni per il deposito dell'istanza di conciliazione davanti ad un organismo di conciliazione di cui alla presente legge. Se il tentativo non riesce, all'atto di riassunzione è allegato il verbale di mancata conciliazione.
2. Il processo si estingue se non è riassunto entro sei mesi dalla data del provvedimento di sospensione.

Art. 17

(Condizioni generali di contratto)

1. Le imprese possono attestare nella pubblicità e nelle altre forme di comunicazione rivolte al pubblico il loro impegno inserito nelle condizioni generali di contratto, a:

a) negoziare la risoluzione delle eventuali controversie direttamente con la controparte, anche assistita da associazioni di consumatori, istituendo appositi sportelli reclami e numeri telefonici facilmente conoscibili e accessibili per i consumatori;

b) in tutti i casi in cui il tentativo di conciliazione non è previsto come obbligatorio dalla legge, valutare, ovvero approvare preventivamente su proposta della controparte, in caso di fallimento del negoziato di cui alla lettera *a)*, la partecipazione ad una procedura di conciliazione stragiudiziale professionale presso uno degli organismi di conciliazione di cui alla presente legge prima di avviare un arbitrato o un giudizio ordinario.

2. L'impegno di cui al comma 1 è certificato dagli organismi di conciliazione di cui alla presente legge in quanto espressione di una politica di mercato favorevole agli utenti; la certificazione può essere utilizzata nella pubblicità e nelle altre forme di comunicazione rivolte al pubblico.

3. La falsità dell'attestazione di cui al comma 1 o della certificazione di cui al comma 2 del presente articolo costituisce pubblicità ingannevole e ne è in ogni caso disposta la sospensione provvisoria ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, e successive modificazioni. E'

inoltre in ogni caso disposta la pubblicazione della pronuncia e dell'apposita dichiarazione rettificativa di cui all'articolo 7, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 74 del 1992, e successive modificazioni.

3-bis. Alla clausola di conciliazione inserita in uno dei contratti di cui al capo XIV-bis del titolo II del libro IV del codice civile non si applicano le disposizioni dell'articolo 1469-bis, terzo comma, n. 18), del medesimo codice.

Art. 17 bis

(Esenzione da responsabilità amministrativa del funzionario pubblico)

1. La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione, in adesione ad una proposta del conciliatore che svolga la sua attività all'interno di uno degli organismi di conciliazione previsti dalla presente legge, non può dar luogo a responsabilità amministrativa.

Art. 18

(Informazione)

1. Il Ministro della giustizia provvede al coordinamento delle informazioni e dei siti telematici di livello distrettuale e promuove, di intesa con il Ministro delle attività produttive, iniziative informative dirette a diffondere capillarmente tra il pubblico la conoscenza degli organismi di conciliazione e dei servizi offerti dai medesimi.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19

(Commissione nazionale per la promozione della risoluzione consensuale delle controversie)

1. E' istituita, con sede in Roma, la Commissione nazionale per la promozione della risoluzione consensuale delle controversie, di seguito denominata "Commissione", presieduta, anche a mezzo di un delegato, dal Ministro della giustizia.

2. Il Ministro della giustizia nomina tre componenti della Commissione, di cui due scelti tra le persone che si siano particolarmente distinte nello studio e nella promozione della conciliazione stragiudiziale. Gli altri componenti sono nominati con decreto del Ministro della giustizia previa designazione:

- a) uno del Ministro delle attività produttive;
- b) uno del Consiglio superiore della magistratura;
- c) uno del Consiglio nazionale forense;
- d) uno delle camere di conciliazione istituite presso i tribunali;
- e) uno dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- f) uno degli organismi privati di conciliazione.

3. Alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti:

a) vigilare sull'effettivo perseguimento delle finalità ispiratrici di cui all'articolo 1;

b) realizzare studi e presentare proposte sulle materie che formano oggetto della presente legge, anche al fine di promuovere progetti pilota per l'ulteriore sperimentazione della conciliazione stragiudiziale professionale presso gli organi giurisdizionali;

c) promuovere, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'insegnamento universitario delle tecniche e del quadro giuridico della conciliazione nonché la conoscenza delle opportunità professionali offerte dall'esercizio della conciliazione nelle forme previste dalla presente legge.

4. Il Ministro della giustizia riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge e sull'attività della Commissione.

5. Con decreto del Ministro della giustizia sono stabilite le indennità per i componenti della Commissione.

6. Il Ministro della giustizia provvede al funzionamento della Commissione con strumenti di revisione organizzativa e rimodulazione funzionale degli uffici, che assicurino l'invarianza della spesa quanto a strutture e personale.

Art. 20
(Attuazione)

1. Le disposizioni di attuazione della presente legge sono adottate, con uno o più decreti del Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 21
(Norma di copertura)

1. All'onere complessivo derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 2.582.284 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 22
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.